

Pieve di Soligo, 05.08.2019

Circolare n. 6

OGGETTO: ULTIME NOVITA' FISCALI

Elenchiamo nella tabella sottostante, le ultime novità e disposizioni di carattere fiscale.

<p>Registratori di cassa telematici; strumenti di invio sostitutivi</p>	<p>L'Agenzia Entrate ha attivato in data 30/07/2019, sul proprio sito "Fatture e corrispettivi", gli strumenti sostitutivi per l'invio dei corrispettivi telematici, utilizzabili dai soggetti obbligati a dotarsi del registratore di cassa telematico ma che, per motivi tecnici o di fornitura, non hanno ancora a disposizione il registratore. Ricordiamo che l'obbligo di dotarsi del registratore di cassa telematico sussiste, sin dal 01 luglio scorso, per gli esercizi ed i negozi con fatturato superiore a € 400.000, mentre l'obbligo per tutti gli altri soggetti (negozi, ristoranti, bar, ecc) scatterà dal prossimo 01/01/2020.</p> <p>I soggetti in questione possono accedere alla procedura attivata sul sito, che consente di compilare i corrispettivi giornalieri non ancora trasmessi, verificarne la correttezza, sigillarli con il sigillo dell'Agenzia ed infine inviarli. In alternativa, è possibile caricare un file compilato con un software esterno, sul tracciato xml utilizzato per l'esterometro (la compilazione riguarda solo alcuni campi del tracciato), ed inviarlo. Ricordiamo che è stata attivata, fino a fine anno, una moratoria delle sanzioni che permette di inviare i corrispettivi <u>entro la fine del mese successivo al mese di competenza</u>; ad esempio, i corrispettivi di luglio possono essere inviati entro il 02 settembre prossimo (essendo il 31/08 e 01/09 prefestivo e festivo). La moratoria sarà attiva anche per il primo semestre 2020 ed in tal caso varrà per i soggetti obbligati al registratore di cassa telematico dal 01/01/2020. Consigliamo comunque a tali soggetti di provvedere per tempo all'attivazione del registratore di cassa telematico, al fine di evitare eventuali ritardi di consegna di fine anno.</p> <p>Per i soggetti che non hanno necessità di avere un registratore di cassa (ad esempio perché emettono pochi scontrini al mese), ma che sono obbligati ad emettere lo scontrino, è disponibile sin dal 01/07/2019 una "procedura web" (sul sito "Fatture e corrispettivi"), che consente di compilare lo scontrino, stamparne copia per il cliente, ed inviarlo all'Agenzia Entrate.</p>
<p>Fatture elettroniche e scontrini elettronici: ultime risposte fornite dall'Agenzia Entrate (faq e risposte ad interpellati)</p>	<p>L'Agenzia Entrate ha pubblicato sul proprio sito numerose risposte a domande, già rese note nei mesi precedenti attraverso vari canali (forum con la stampa specializzata, risposte all'associazione Commercialisti, ecc.). Di seguito le più interessanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In caso di fattura d'acquisto ricevuta, e soggetta a "reverse charge" interno (es. per prestazioni di pulizia o per lavori edili), non è obbligatorio inviare all'SDI il documento su cui viene riportata l'integrazione dei dati iva; è possibile invece, ad esempio, fare una stampa della fattura elettronica e su di essa effettuare l'integrazione dei dati iva. La stessa procedura può essere utilizzata per le fatture di acquisto intracomunitarie, le quali però devono poi essere comunicate con l'esterometro. • In caso di fatture d'acquisto ricevute da fornitori extra UE, è possibile procedere in due modi alternativi: <ul style="list-style-type: none"> ○ emettere autofattura ex art. 17 c. 2, DPR 633/72; ○ emettere autofattura "elettronica", comunicandola all'SDI, evitando quindi l'esterometro; in tal caso l'autofattura va compilata nel seguente modo: la sezione "dati del cedente/prestatore" con l'identificativo Paese e con i dati del fornitore extra UE; la sezione "dati del cessionario/committente" con i propri, oltre a compilare anche la sezione "soggetto emittente" con il valore CC. • E' possibile emettere fattura elettronica verso un cliente estero (sia intra che extra UE; sia soggetto business che soggetto privato) per evitare di dover compilare l'esterometro. In tal caso, la fattura va compilata: <ul style="list-style-type: none"> ○ inserendo XXXXXXX nel campo del codice destinatario; ○ nei campi relativi ai dati identificativi del committente/cessionario vanno inseriti

	<p>i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ “Id Paese”: il codice del Paese estero, diverso da IT ▪ “IdCodice”: un valore alfanumerico identificativo della controparte (fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui il Sdi non effettua controlli di validità) ▪ se il cliente è un soggetto privato, va compilato anche il campo “CodiceFiscale” con il medesimo valore riportato nel campo “IdCodice”. <ul style="list-style-type: none"> ○ infine, per indicare in fattura l’indirizzo estero del cliente, bisognerà selezionare la nazione di appartenenza (e così non sarà necessario compilare la Provincia) mentre il campo “CAP” andrà compilato con il valore generico 00000. Si potrà utilizzare l’indirizzo per indicare il CAP straniero. <ul style="list-style-type: none"> • Con la risposta n. 208 ad un interpello, nel quale veniva chiesto se la mancata indicazione in fattura del numero REA comportasse l’emissione di una nota di accredito, l’Agenzia afferma che, non essendo il numero REA un elemento obbligatorio della fattura (fra quelli previsti dall’art. 21 DPR 633/72), non vi è obbligo di emissione di nota di accredito. Il ragionamento si può quindi estendere a tutti quegli elementi non obbligatori ai fini fiscali, richiesti dall’art. 21. • Con la risoluzione 72/2019, l’Agenzia afferma che la fattura emessa verso un gruppo IVA <u>deve riportare la partita iva del Gruppo ed il codice fiscale della singola società acquirente e partecipante al Gruppo</u>. Ricordiamo che il Gruppo Iva è un soggetto autonomo ai fini iva, con propria partita iva, costituito da società che si raggruppano per diventare un unico soggetto ai fini Iva, mantenendo però la propria soggettività fuori dal perimetro dell’Iva. <p>Per quanto riguarda invece gli <u>scontrini telematici</u>, l’Agenzia ha risposto ad un interpello in data 01/08/2019, in riferimento ad un quesito sul procedimento da adottare in caso di reso della merce o di sostituzione della merce, dopo che lo scontrino (con il relativo “documento commerciale” consegnato al cliente) è stato emesso telematicamente; ricordiamo infatti che con i nuovi registratori di cassa telematici, al cliente va consegnato un “documento commerciale” (sostitutivo del vecchio scontrino cartaceo o della vecchia ricevuta fiscale cartacea) che documenta l’operazione ai fini commerciali. L’Agenzia risponde nei seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di reso di un bene con sostituzione dello stesso con un bene di valore uguale o maggiore di quello originario, oppure con il rilascio di un “buono acquisto” da spendere in un momento successivo, il negoziante (al momento del reso) deve chiedere l’esibizione del “documento commerciale” originario e farsene una copia; successivamente, quando avverrà il nuovo acquisto sostitutivo, emetterà un nuovo “documento commerciale” ed il relativo scontrino telematico, dai quali verrà sottratto l’importo del bene reso ed annotando tale importo con la dicitura “rimborsi per restituzione merce venduta” (con tale sottrazione viene anche recuperata l’iva sull’acquisto originario); in alternativa, se viene consegnato un “buono acquisto”, al momento dell’utilizzo di tale buono il negoziante può emettere due scontrini: il primo “negativo”, di importo pari al “buono-acquisto”, per rettificare il corrispettivo del bene reso, ed il secondo di importo pari al corrispettivo globale del nuovo bene, per certificarne l’acquisto; • in caso invece di reso del bene con totale rimborso del prezzo pagato (si tratta quindi dell’esercizio del diritto di recesso da parte del cliente), il negoziante deve aprire una “pratica di reso” attribuendole un numero identificativo (il quale che deve essere riportato su ogni documento emesso per certificare il rimborso), e deve acquisire tutti gli elementi che provino l’acquisto originario, ovvero: <ul style="list-style-type: none"> ○ le generalità del soggetto acquirente; ○ l’ammontare del prezzo rimborsato; ○ i dati di riferimento del documento certificativo dell’operazione originaria (il “documento commerciale”). <p>Va poi emesso un nuovo scontrino con dicitura “rimborso per restituzione merce venduta”, registrando lo scontrino con segno negativo in diminuzione dei corrispettivi complessivi della giornata, restituendo l’importo al cliente. Su tale scontrino va riportato il numero della pratica di reso. E’ possibile infine utilizzare anche le scritture ausiliarie di magazzino per documentare il reso merce.</p>
<p>Cessione ai fornitori del credito derivante dalle detrazioni per lavori relativi all’ecobonus e sismabonus</p>	<p>Il “decreto crescita” (in vigore dal 01/05/2019) ha disposto la possibilità, per i committenti (persone fisiche e società) dei lavori per i quali è possibile usufruire della detrazione “ecobonus e sismabonus”, di poter cedere <u>al fornitore che ha effettuato gli interventi</u>, l’importo di detta detrazione, <u>sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto</u>. In presenza di diversi forn-</p>

<p>“Decreto crescita” D.L. 34/2019 art. 10 Prov. del 31/07/2019</p>	<p>tori per il medesimo intervento, la detrazione spettante (e ceduta) è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi. L’importo dello sconto praticato <u>non riduce l’imponibile in fattura ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’articolo 10 del d.l. 30 aprile 2019, n. 34.</u> Sarà quindi al momento del pagamento della prestazione, che si terrà conto dello sconto applicato dal fornitore.</p> <p>A sua volta il fornitore può utilizzare tale credito in compensazione (con F24) <u>in cinque rate annuali di pari importo</u> (utilizzabili a partire dal giorno 10 del mese successivo all’invio della comunicazione di cui al punto 1 riportato sotto); in alternativa, il fornitore può, a sua volta, cederlo ai suoi fornitori di beni o servizi, diretti od indiretti ma questi ultimi non potranno a loro volta cedere il credito. E’ in ogni caso esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche.</p> <p>Il Provvedimento citato elenca gli adempimenti per poter effettuare la cessione della detrazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il soggetto che usufruisce della detrazione, deve comunicare all’Agenzia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, la conferma della cessione del credito al fornitore, utilizzando la funzione all’interno dell’area riservata del sito internet oppure inviando un apposito modello all’Ufficio di zona, sia via posta che via pec. Il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi, va effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato; 2) il fornitore deve preventivamente (all’utilizzo del credito in compensazione) confermare l’esercizio dell’opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione, ed attestare l’effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate; 3) il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (fisconline od entratel), pena il rifiuto dell’operazione di versamento. La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso; 4) nel caso in cui il fornitore ceda il credito ad un suo fornitore, vanno eseguite le stesse operazioni di comunicazione della cessione (da parte del fornitore) e di conferma della cessione (da parte del suo fornitore) come sopra indicate. <p>Informiamo infine che il decreto crescita ha anche offerto la possibilità ai soggetti (persone fisiche) che effettuano interventi per il risparmio energetico rientranti nelle detrazioni per ristrutturazioni (50%), di cedere il credito ai fornitori di beni e servizi relativi all’intervento in oggetto. Il fornitore ha a sua volta la facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, i quali non potranno cederlo ulteriormente. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.</p>
<p>Adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche</p>	<p>Ricordiamo che è possibile aderire al servizio di consultazione (<u>che è differente dal servizio di conservazione</u>) delle fatture elettroniche sul sito “Fatture e corrispettivi”, entrando nel sito, poi nella sezione “consultazione” e poi cliccando sul link “Fatture elettroniche e altri dati IVA”; in alto si trova una riga verde che fa accedere alla lettura delle condizioni del servizio ed alla successiva conferma ed accettazione. L’adesione, che lo studio consiglia di fare, va data entro il 31/10/2019.</p> <p>Lo stesso servizio di consultazione delle fatture elettroniche, usufruibile dai <u>consumatori finali persone fisiche</u>, sarà reso disponibile a partire dal 1 novembre 2019; l’adesione potrà essere effettuata, dal 01/7 al 31/10, <u>solo dal diretto interessato</u>, previa iscrizione a fisconline o richiedendo lo SPID.</p>
<p>Disciplina dei “buoni regalo” (voucher)</p> <p>Direttiva Ue 2016/1065 D.Lgs. 141/2018 Artt. 6-bis/ter/quater D.P.R. 633/72</p>	<p>Riassumiamo brevemente la disciplina fiscale dei cosiddetti “buoni regalo” o voucher, che le aziende acquistano per offrirli, di solito gratuitamente, ai propri dipendenti. Sono dei documenti (ma potrebbero anche essere altri mezzi tecnici quali schede o codici) che consentono a chi li riceve, di acquistare un bene o un servizio in determinati punti vendita. Si tratta ad esempio di buoni con i quali è possibile recarsi presso un negozio/supermercato ed usufruire di un servizio o dell’acquisto di un bene.</p>

Ricordiamo che **non** sono riconducibili alla disciplina dei “buoni regalo”, e quindi hanno regole fiscali differenti:

- i buoni pasto;
- gli strumenti che conferiscono al titolare il diritto ad uno sconto all'atto dell'acquisto di beni o servizi, ma che non danno diritto a ricevere tali beni o servizi;
- gli strumenti di pagamento, che differiscono dai buoni in quanto non conferiscono alcun diritto a ricevere beni o servizi (cioè un diritto preacquisito di ricevere beni/servizi), ed hanno l'unica finalità di effettuare il pagamento in modo tale che solo da tale momento nasce il diritto a ricevere beni o servizi.

La disciplina dei “buoni regalo” ha subito delle modifiche a partire dal 2019. Vengono identificate, da un punto di vista fiscale, due tipologie di buoni:

- o buono monouso: è un buono per il quale, al momento della sua emissione, è già identificato il luogo in cui avverrà la cessione o la prestazione, ed è già certa l'aliquota dell'iva applicabile a tali operazioni (ciò significa che deve essere certo il tipo di prodotto o servizio acquistabile).
- o buono multiuso: è il buono che non ha le caratteristiche del buono monouso, per il quale quindi non è identificato il luogo ove recarsi per l'acquisto e/o non è certa la tipologia di bene/servizio acquistabile.

I buoni monouso vengono assoggettati ad iva al loro rilascio (quindi, ad esempio, quando la società, che poi li consegnerà ai propri dipendenti, acquisterà i buoni dall'emittente).

I buoni multiuso verranno invece “fatturati” fuori campo iva, dall'emittente, e verranno assoggettati ad iva solo al momento della consegna dei beni o del pagamento dei servizi a fronte del riscatto dei buoni (quindi, ad esempio, quando il dipendente si reca al supermercato, acquista dei beni ed in cassa gli viene rilasciato lo scontrino a fronte della consegna del buono).

Con l'occasione si porgono cordiali saluti. Studioconsulenza

**LO STUDIOCONSULENZA RIMARRÀ CHIUSO PER LE VACANZE ESTIVE
DAL GIORNO 10 AGOSTO AL GIORNO 01 SETTEMBRE 2019**